CAMERA DEI DEPUTATI N. 3511

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NENNA D'ANTONIO

Norme per l'assistenza familiare dei cittadini portatori di minorazioni psichiche

Presentata il 17 dicembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È compito ineludibile della società attivare tutte le forme possibili di sostegno e di aiuto a favore dei cittadini handicappati. È questo un elemento comune ormai a tutte le coscienze e che attraversa tutte le forze politiche e le componenti sociali.

Nel tempo, il nostro Paese ha maturato una crescente sensibilità sul delicato tema, sfociata in un sempre più importante impegno del volontariato e in una legislazione qualificante per un Paese civile, caratterizzata da una puntuale attenzione alla specificità dei vari tipi di *handicap*.

Così sono state varate norme a favore di categorie particolari (ciechi, sordomuti, invalidi fisici), e sono state finanziariamente sostenute le rispettive associazioni rappresentative. Nello stesso quadro le strutture pubbliche si sono impegnate nell'assistenza di varie figure di handicappati.

Risultano tuttavia del tutto privi di adeguata tutela quei cittadini portatori di minorazione psichica che non sono assistiti nell'ambito di strutture collettive: per loro non è applicabile una normativa specifica per ciò che riguarda l'*handicap*, dovendosi valutare la loro condizione alla stregua della categoria dell'invalidità civile; e la collettività non si impegna direttamente verso di loro, assistiti personalmente dai membri della famiglia.

È evidente per tutti come sia enormemente diversa la condizione dell'invalido civile rispetto a quella di una persona affetta da insufficienza mentale, da autismo, da sindrome di *down*, o da altre forme di *handicap* psichico. Così come sono di immediata intuibilità sia le ragioni che possono portare una famiglia a scegliere o a dover scegliere di assistere il proprio caro a casa piuttosto che delegare l'assistenza a strutture collettive, sia le

potenzialità che l'assistenza familiare ha per la qualità della vita e il miglioramento funzionale del « subnormale », rispetto all'assistenza di terze persone in luoghi non domestici.

Ne deriva che l'assistenza familiare dei minorati psichici si evidenzia oggettivamente come una importante realtà, per la quale l'impegno della collettività deve essere massimo, e rappresenta una alternativa spesso necessitata, sempre umanamente e terapeuticamente densa di implicazioni positive. È quindi necessario sostenere l'impegno delle famiglie che con il loro sacrificio svolgono una funzione così importante per i singoli cittadini subnormali e per la società. Ed è parimenti necessario valorizzare la specificità degli *handicap* psichici a rivendicare legislativamente la dignità della loro situazione.

L'articolato reca norme finalizzate a rendere legislativamente autonomo o meglio tutelato lo *status* del cittadino handicappato psichico e a valorizzare la funzione dell'assistenza familiare. La normativa, puntuale e limitata negli obiettivi, può rappresentare un importante passo avanti verso una più matura coscienza civile del problema di questi cittadini sfortunati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge, nell'ambito dei princìpi e delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha lo scopo di agevolare e sostenere l'impegno delle famiglie che non affidano a terzi l'assistenza dei propri parenti, congiunti e affini handicappati psichici.

2. L'assistenza familiare degli handicappati psichici è considerata forma terapeutica e di assistenza riconosciuta e funzionale allo sviluppo delle capacità di relazione, di integrazione e di partecipazione alla vita sociale.

ART. 2.

(Disposizioni applicabili).

1. La disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, alla legge 30 marzo 1971, n. 118, alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1982, n. 382, si applicano, in quanto compatibili con la relativa condizione, ai cittadini handicappati psichici o subnormali.

ART. 3.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si considerano cittadini handicappati psichici o subnormali coloro che sono affetti da cerebropatie per i quali esistono notevoli difficoltà di relazione, di apprendimento e di integrazione sociale e lavorativa.

ART. 4.

*(Accertamento dell'*handicap*).*

1. La constatazione dello stato di minorazione psichica può avvenire al momento della nascita, nei primi anni di vita o in seguito a malattie, ad affezioni o ad eventi traumatici ed i relativi accertamenti sono effettuati dalle competenti commissioni mediche delle unità sanitarie locali all'uopo integrate da un esperto nella patologia oggetto dell'accertamento.

ART. 5.

(Provvidenze).

1. In seguito ad esito positivo degli accertamenti di cui all'articolo 4 è concessa al soggetto handicappato un'indennità vitalizia commisurata all'entità della minorazione e rivalutabile in rapporto all'incremento del costo della vita.

2. La corresponsione dell'indennità di cui al comma 1 è sospesa in caso di ricovero a tempo pieno del soggetto al quale sia stata concessa in un istituto di assistenza a spese dello Stato o di altro ente pubblico.

3. L'indennità di cui al comma 1 sostituisce per i soggetti di cui alla presente legge le provvidenze economiche di cui alle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 11 febbraio 1980, n. 18, e 11 ottobre 1990, n. 289.

4. Si applicano in favore dei soggetti di cui all'articolo 4 le disposizioni vigenti in materia di pensioni di reversibilità.

ART. 6.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, è emanato il relativo regolamento di attuazione.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3511
Lire 500